

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5415 del 22/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. QUICK SPA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ACCESSORI PER LA NAUTICA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA PIANGIPANE, N.120/A . ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5604 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **QUICK SPA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ACCESSORI PER LA NAUTICA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA PIANGIPANE, N.120/A .
ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in 31/05/2018 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/7235 del 04/06/2018 - pratica **SinaDoc n. 17559/2018**, dalla Ditta **Quick SPA** (C.F./P.IVA 02181450400), avente sede legale e attività di produzione di accessori per la nautica in Comune di Ravenna, Via Piangipane, n.120/A, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **17559/2018**, emerge che:

- La Ditta Quick SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 31/05/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di produzione accessori per la nautica, sita in Comune di Ravenna, Via Piangipane, n.120/A, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale è in essere il provvedimento n. 479 del 11/09/2008 rilasciato dalla Provincia di Ravenna, rispetto alla quale la Ditta richiede modifica sostanziale;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell’art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) per la quale si richiede il rilascio.
- l'istanza non si intendeva formalmente completa per cui con nota PGRA 2018/7695 del 13/06/2018 è stata richiesta alla Ditta la presentazione della documentazione a completamento della domanda di autorizzazione, con interruzione dei termini del procedimento;
- in data 26/06/2018 la Ditta ha presentato la documentazione a completamento, acquisita dalla SAC con PGRA 2018/8799 del 05/07/2018, con riattivazione dei termini;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 (PGRA 2018/8853 del 09/07/2018);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera (PGRA 2018/9090 del 16/07/2018) e in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2018/14055 del 09/10/2018) ;
- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente - per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico (PGRA 14456 del 16/10/2018);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Quick SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione accessori per la nautica sita in Comune di Ravenna, Via Piangipane, n.120/A, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Quick SPA** (C.F./P.IVA 02181450400), avente sede legale e attività di produzione di accessori per la nautica in Comune di Ravenna, Via Piangipane, n.120/A, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA:

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, si evidenzia che l'attività della ditta risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art.269 del DLgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Quick SPA svolge attività di produzione accessori per la nautica nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Piangipane, n.120/A;
- a seguito del riassetto produttivo e impiantistico, la Ditta ha richiesto modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera a seguito della installazione di 5 nuovi punti di emissione afferenti ai reparti. Falegnameria, verniciatura e resinatura, impianto onda led), la modifica dell'impianto di aspirazione nel reparto elettronica e la dismissione del robot saldatura;
- le emissioni in atmosfera afferenti ai vari reparti produttivi, sono dotate di idonei sistemi di abbattimento ad esclusione dei seguenti punti: E1 - Stagnatura; E3 – Laboratorio riparazioni elettriche; E6 – Resinatura; E7 – Impianto onda led; E8 – Forno Sermac;
- a seguito della dismissione del robot per saldatura e nel caso in cui la ditta intenda effettuare anche saltuariamente operazioni di saldatura, deve dotarsi di un sistema di aspirazione anche mobile, dotato di idoneo sistema di filtrazione;
- nel reparto luci, sono previsti due sfiati (**EPS1 e EPS2**) finalizzati all'aerazione generale dei locali. Considerato quanto indicato nel DLgs n.152/2006 e smi, possono qualificarsi come sfiati e ricambi d'aria, esclusivamente quando gli stessi siano adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, umidità e ad altre condizioni attinenti il microclima di tali ambienti.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – POSTAZIONI DI STAGNATURA (BANCHI) – 6 CALATE - ESISTENTE

Portata massima	3400	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CAPPA LACCATURA – C.A. - NUOVO

Portata massima	1400	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – LABORATORIO ELETTRONICO – NUOVO -

Portata massima	2850	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – FALEGNAMERIA – F.T. – NUOVO -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CABINA DI VERNICIATURA – Due strati filtranti di cui due in fibra poliestere e un filtro in fibra vetrosa – Paint stop – NUOVO

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – RESINATURA - NUOVO -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – IMPIANTO ONDA LED - NUOVO -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc di cui 5 mg/Nmc = isocianati

PUNTO DI EMISSIONE E8 – FORNO SERMAC - NUOVO -

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

Prescrizioni

1. Per i nuovi i nuovi punti di emissione (E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8) devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data fissata per la messa a regime e trasmettere gli esiti alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente, devono essere fornite tutte le informazioni inerenti gli sfiati di cui alle emissioni EPS1, EPS2, al fine di definire il corretto inquadramento o esclusione dall'ambito di applicazione della parte V del Dlgs n.152/2006 e smi;
3. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche,	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)

IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

4. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
5. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi

specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

6. Le eventuali **operazioni accessorie** di preparazione/rifinitura da cui possono svilupparsi polveri secche, devono essere obbligatoriamente effettuate con l'ausilio di idonei dispositivi, anche mobili, in grado di captare e abbattere le emissioni che si generano;
7. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione **(E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8) il 31/01/2019**. Entro tale data deve essere comunicata alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio con un anticipo di almeno 15 giorni e la data effettiva di messa a regime, dopodiché la ditta è tenuta ad effettuare le procedure di cui al precedente punto 1);
8. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale** per i seguenti punti di emissione:
 - E2 – Cappa laccatura;
 - E5 – Cabina di verniciatura;
 - E6 - Resinatura;
 - E7 – Impianto Onda Led
9. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **la sostituzione dei filtri a carboni attivi installati sulla cappa laccatura (E2). Per il primo anno di esercizio tale sostituzione deve essere effettuata due volte all'anno, dopodiché una volta all'annuo;**
 - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici ad uso civile, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto di Impianto.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

(art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Quick SPA svolge attività di collaudo apparecchiature per la nautica nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Piangipane n.120/a, località Piangipane;
- Le acque reflue che si generano dall'attività sono classificate acque reflue industriali e recapitano nella rete fognaria pubblica. Le acque reflue sono costituite da acque provenienti dall'attività di collaudo eliche di manovra (bow thrusters) . Tali operazioni vengono condotte all'interno di una piscina del volume di circa 35 mc, le cui acque vengono trattate in un filtro a sabbia/quarzite prima di venire ricirate. Le acque reflue industriali si originano dalle operazioni di contro lavaggio del filtro di cui sopra unitamente alle fasi di ricambio totale dell'acqua. Quest'ultima fase avviene mediamente una volta all'anno;
- Le acque della vasca vengono inoltre trattate con un disinfettante al cloro e un correttore di pH a base di acido solforico;
- Le acque reflue industriali vengono scaricate senza alcun trattamento depurativo nella rete fognaria pubblica di Via Piangipane, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelievo;
- Il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del pozzetto ove avviene l'unione fra il flusso di scarico della vasca e il flusso di scarico del filtro.

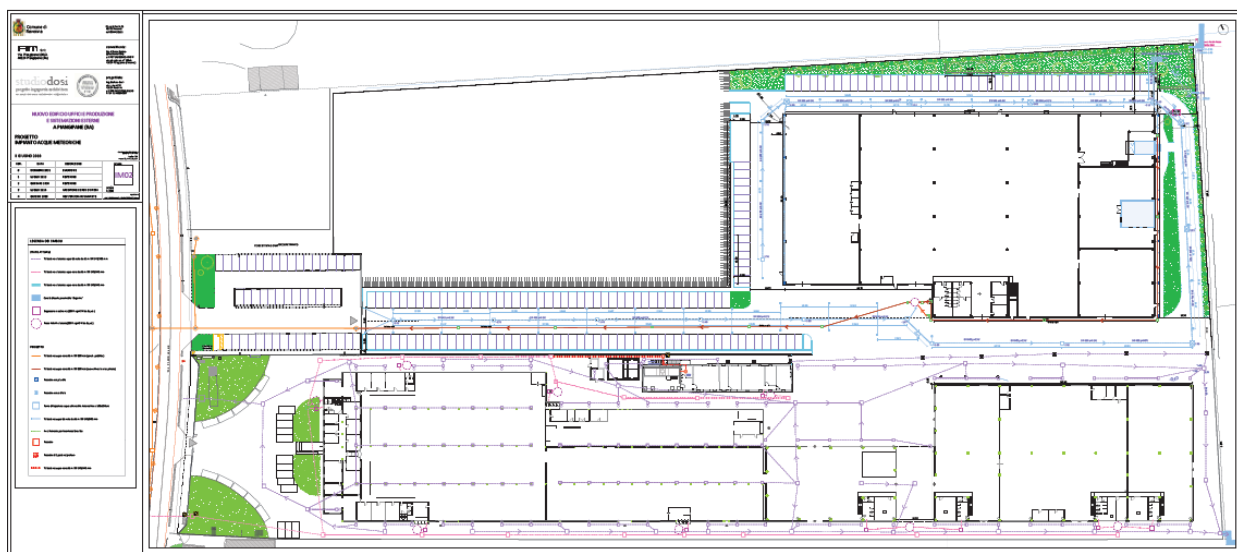
La planimetria della rete fognaria – Tavola IM02 del giugno 2018, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelievo, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni

- è ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: scarico di fondo piscina per collaudo apparecchiature e contro lavaggio del relativo filtro;
- Lo scarico delle acque reflue industriali nel pozzetto ufficiale di prelievo, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano nella rete fognaria pubblica", del Comune di Ravenna. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto, in assenza di trattamento depurativo, al pozzetto ufficiale di prelievo e per portate non superiori a 15 mc/g;
- Dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopracitato; i rapporti di prova relativi ai campionamenti di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con **cadenza triennale** al Comune di Ravenna – Servizio Ambiente e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, COD, SST, Idrocarburi totali, tensioattivi totali, fosforo totale, rame, stagno, zinco;
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico delle acque reflue industriali, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Ravenna – Servizio Ambiente e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche:

- ➔ **misuratore di portata** approvato e piombato da HERA;
- ➔ **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA;
- nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art.101 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i., deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere in campionamento in sicurezza, nel rispetto del Dlgs n.81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc...) dei pozzetti di prelevamento al fine di consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.